

REGOLAMENTO DI ISTITUTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI

ART. 1 - Il comportamento degli studenti, sia in classe che fuori dell'aula, dovrà essere improntato alla massima educazione e correttezza, non solo conformemente alle regole del vivere civile e del rispetto dell'altrui dignità, ma, anche, nella consapevolezza che la scuola è luogo pubblico che sostanzialmente appartiene a loro e a loro è affidato. Tutti gli organi collegiali concordano nel ritenere che, sia il modo di esprimersi, che l'abbigliamento, dovranno essere adatti al rispetto e alla discrezione. Si ricorda che, come da disposizioni di legge, è fatto divieto assoluto di fumare nei locali della scuola (legge n.584, dell'11/11/75) e di utilizzare telefoni cellulari. Nel rispetto della legge sulla privacy è vietato fotografare o filmare senza autorizzazione. E' vietato l'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza. –

USCITE ANTICIPATE - ASSENZE

ART. 2 - Gli studenti che arriveranno in ritardo – entro le ore 8.10 saranno ammessi in classe dal docente della prima ora; dopo tale orario dovranno essere autorizzati dalla Presidenza. E' consentito arrivare in ritardo solo quattro volte in un quadrimestre, superato tale limite, se in ritardo, dovrà essere accompagnato da un genitore se minorenni e comunque per tutti, sarà comminata una penalità di 0,50 punti da detrarre al voto di condotta fino ad un limite massimo di 4 punti per quadrimestre. Le ore di ritardo e le uscite anticipate, saranno conteggiate nel monte ore totale delle assenze per l'anno scolastico in corso. In caso di inosservanza, sarà inflitta all'alunno una nota disciplinare per iscritto nel registro di classe.

ART. 3 - Sono autorizzati ad entrare all'inizio della seconda ora gli studenti che non avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, hanno questa materia alla prima ora di lezione.

ART.4 - E' vietato agli studenti chiedere di uscire dall'aula durante la prima ora, salvo situazioni di assoluta necessità. In questi casi l'insegnante non dovrà far uscire più di uno studente per volta; tali richieste, oltre che costituire un disturbo oggettivo, sono di intralcio al regolare svolgimento dell'attività didattica.

ART.5 - Per il ritiro di certificati, dichiarazioni o quant'altro richiesto agli uffici, gli alunni dovranno provvedervi durante l'intervallo e non dovranno essere consentite uscite nelle ore di lezione.

ART.6 - La richiesta motivata per l'uscita anticipata deve essere scritta dal genitore o dallo studente, se maggiorenne, e consegnata in Presidenza prima dell'entrata in Istituto. Sono autorizzati ad uscire alla fine della penultima ora di lezione gli alunni che, non avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, hanno questa materia nell'ultima ora di lezione.

ART.7 - Le assenze dovranno essere giustificate dagli studenti al rientro a scuola al docente della prima ora di lezione, entro e non oltre al giorno successivo all'assenza, altrimenti l'allievo/a verrà accompagnato/a in presidenza. La giustificazione va prodotta su libretto apposito che il genitore o ambedue i genitori hanno avuto cura di ritirare presso gli Uffici di Segreteria. Per il ritiro del libretto il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà depositare la firma all'atto della richiesta al personale di segreteria, in maniera che le successive firme coincidano con quella iniziale apposta su di esso.

ART.8 - Le assenze per malattia, di almeno tre giorni, devono essere giustificate con certificato medico che va presentato presso la segreteria della nostra Istituzione entro il giorno successivo alle assenze. Verranno decurtate dal monte ore annuale delle assenze, solo se giustificate con certificato medico rilasciato dall'ASP.



Le assenze superiori ai cinque giorni, o quelle fatte prima delle festività e che, unite a queste superino tale limite massimo, dovranno essere giustificate congiuntamente all'esibizione di un certificato medico di riammissione a scuola.

ART.9 – Se l'assenza non dovuta a malattia, è stata notificata alla Presidenza prima del suo inizio, non necessita di certificato medico.

In caso di assenza prolungata superiore ai dieci giorni, in mancanza di comunicazione dei genitori o dello studente, se maggiorenne, il Coordinatore di classe disporrà gli opportuni contatti con la famiglia.

ASTENSIONE COLLETTIVA DALLE LEZIONI

ART. 10 - L'astensione collettiva dalle lezioni è generalmente considerata assenza ingiustificata. E per tanto sarà trascritta una nota sul registro di classe e per essere ammessi in classe gli alunni minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori. In occasione di manifestazioni pubbliche a carattere nazionale, regionale e locale, il Dirigente Scolastico eviterà di prendere provvedimenti disciplinari in considerazione del valore di partecipazione democratica alla vita civile, sempre che:

- la decisione di astenersi dalle lezioni, con le relative motivazioni, sia stata comunicata immediatamente al Dirigente Scolastico.
- per gli studenti minorenni, le famiglie sono state informate dell'astensione collettiva dalle lezioni da parte del proprio figlio/a. In caso di astensione collettiva prolungata il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei Coordinatori di classe, valuterà di volta in volta le modalità di riammissione. –

USCITA DEGLI STUDENTI DALL'AULA

ART. 11 - Gli studenti possono circolare nei corridoi solo durante l'intervallo e devono sostare nei servizi solo per il tempo strettamente necessario. L'uscita per i servizi (salvo casi di assoluta necessità) non è consentita prima della seconda ora di lezione. Il docente farà in modo che l'uscita durante la lezione sia limitata ad uno studente per volta. –

USO DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI

ART.12 - I corridoi debbono essere occupati per il tempo necessario agli studenti per raggiungere le rispettive aule. Per questi spazi si dovrà avere lo stesso rispetto che per le aule.

ART.13 - I servizi vanno utilizzati secondo le più elementari forme d'igiene. Per ogni danno che fosse loro arrecato, nell'impossibilità di individuare il responsabile, le spese di ripristino saranno addebitate agli studenti.

ART.14 - Si ricorda che, gli studenti esonerati a norma di legge, o per motivi contingenti – convalidati dall'insegnante – che siano stati dispensati temporaneamente dall'attività ginnica, sono tenuti ad essere presenti alla lezione.

ART.15 - Gli spazi di pertinenza dell'istituto possono essere utilizzati dagli studenti per l'intervallo e sotto la diretta vigilanza del personale ausiliario.

ART.16 - Nell'ambito delle strutture dell'istituto sono presenti alcuni distributori alimentari; tale servizio è stato installato nell'interesse degli studenti e del personale dell'istituto. Il loro uso da parte della comunità scolastica è possibile durante l'intervallo e quindi è vietato agli studenti di utilizzarli durante le ore di lezione.



USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

ART.17 - Gli apparecchi e le strumentazioni di laboratorio nonché le attrezzature sportive della palestra sono beni costosi predisposti per la pratica didattica; pertanto il loro uso deve essere esercitato sotto la sorveglianza del docente della disciplina e con la perizia e l'accortezza indispensabili a non arrecare alcun danno a sé e agli altri. Ogni abuso, comporterà l'addebito delle spese di riparazione; ove questo non fosse individuato tale spesa sarà ripartita fra gli studenti della classe. I docenti, il personale ausiliario, gli studenti hanno l'obbligo di segnalare alla Presidenza gli eventuali danni riscontrati.

E' obbligatorio l'uso del camice nei laboratori così come della tuta e delle scarpe da ginnastica nelle ore di educazione fisica. –

CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

ART.18 - Si ribadisce che le strutture dell'edificio scolastico sono ambienti e luoghi di uso comune la cui pulizia, accoglienza, igiene e sicurezza sono indispensabili per garantire una permanenza confortevole a tutte le componenti. Pertanto tutti dovranno adoperarsi affinché le suddette condizioni siano garantite al meglio; eguale rispetto e cura si dovrà avere dell'uso delle dotazioni occorrenti per l'attività didattica curriculare ed extracurriculare per l'utilizzo delle quali nei precedenti articoli sono state stabilite le modalità.

Lo Statuto degli studenti e delle studentesse

Ecco il testo dello "Statuto degli studenti" approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri L.P. n. 12/2000,

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è un documento che raccoglie norme generali e linee guida, strettamente collegato con la L. P. n. 12/2000, cioè la legge che ha attribuito personalità giuridica e autonomia alle scuole. Ogni istituto deve integrare questo documento, sviluppando un proprio regolamento, il cui scopo è di definire le relazioni tra gli studenti e le altre componenti della scuola. Il testo dello Statuto è nato da una ricerca comune e da un lavoro di mediazione fra i vari protagonisti della scuola. Esso è stato emanato con delibera della Giunta Provinciale n. 2523/2003. I concetti fondamentali su cui si basa sono il diritto alla libertà di opinione ed espressione e il diritto alla riservatezza. Lo Statuto individua la scuola come una comunità educativa in cui gli studenti hanno dei diritti e dei doveri, che si riferiscono a "tre temi essenziali: rispetto della persona e dell'ambiente, qualità del servizio, partecipazione". Gli studenti, in base alla loro età, sono inoltre tenuti a collaborare fra loro e con gli altri attori del sistema scuola (dirigenti, insegnanti e non, genitori).

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Diritti personali

Lo studente ha diritto:

- al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa, che si realizzano tramite una convivenza democratica, solidale e corretta, orientata a valorizzare le diversità;
- alla riservatezza dei dati e delle situazioni personali;
- ad avere un ambiente salubre, sicuro e accogliente, che favorisca l'apprendimento, la comunicazione e l'incontro.

Offerta formativa, apprendimento, conoscenze e competenze, insegnamento

Lo studente ha diritto:

- ad un'offerta formativa di qualità, che garantisca anche la continuità educativa e didattica;
 - ad una scuola organizzata in funzione dei suoi bisogni individuali di apprendimento e formazione, alunni con difficoltà o, viceversa, particolarmente dotati hanno diritto ad una attenzione formativa specifica;
 - ad acquisire conoscenze e competenze necessarie per esercitare la propria autonomia personale, la cittadinanza e la professione;
 - ad una proposta formativa che favorisca l'apprendimento e l'imparare ad imparare, avvalendosi anche di sussidi e tecnologie avanzate;
 - ad un insegnamento qualificato, aggiornato, efficace e linguisticamente corretto.
- La valutazione, le verifiche, i compiti, il rendimento scolastico.

Lo studente ha diritto:

- ad una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme e nelle modalità. La valutazione rispetta il processo individuale di apprendimento, tenendo conto dell'autovalutazione. Le valutazioni devono per questo motivo essere rese note tempestivamente.
- a non essere sottoposto a verifica nei giorni immediatamente successivi a giornate festive o di interruzione dell'attività didattica, a meno che le verifiche non siano concordate per tempo con il docente;

- ad una distribuzione equa e programmata di compiti e verifiche, con specifici accordi tra studenti ed insegnanti anche per l'assegnazione di compiti "per le vacanze", oppure per i fine settimana;
- ad una chiara informazione (di genitori e studenti) sui progressi e in generale sul rendimento scolastico, il che comprende anche la possibilità di visionare le verifiche scritte e la parte del registro che riguarda lo studente. I genitori o chi per essi devono essere informati tramite giornate di udienza e attraverso orari individuali di ricevimento. La scuola con un suo regolamento interno dovrà stabilire le modalità e i termini entro cui informare le famiglie e gli studenti dello scarso rendimento nel periodo compreso tra la valutazione del primo quadrimestre e la comunicazione, che avviene agli inizi di maggio, relativa all'incerto successo formativo. Se sussiste un dubbio sul successo formativo, la comunicazione deve avvenire al massimo all'inizio di maggio.

Attività didattiche integrative, sostegno personalizzato, informazione, associazione e contatti con la scuola.

L'alunno ha diritto:

- ad attività didattiche integrative e complementari a supporto della propria formazione; ad un sostegno personalizzato per l'auto-orientamento in diversi campi: studio, vita di relazione, scelte scolastiche e professionali;
- a ricevere un'informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, i programmi, i contenuti degli insegnamenti, i libri di testo ed in generale sulle iniziative che coinvolgono gli studenti stessi;
- all'espressione della propria opinione (purchè in forma corretta) e di avanzare proposte sul piano dell'offerta formativa, sui regolamenti di istituto e sull'organizzazione del servizio scolastico.
- all'associazione con altri studenti dell'istituto e all'utilizzazione di locali della scuola per trattare tematiche di interesse scolastico, secondo modalità stabilite dal regolamento di istituto;
- a mantenere i contatti con la scuola, anche tramite iniziative in forma associativa .

DOVERI

L'alunno ha il dovere:

- di rispettare e valorizzare la personalità propria e degli altri studenti e membri della comunità scolastica.;
- di rispettare l'ambiente scolastico e il patrimonio della scuola;
- di collaborare con gli altri componenti del mondo scolastico sia a scuola che durante le iniziative parascolastiche;
- di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- di concorrere al raggiungimento dei fini formativi attraverso la frequenza puntuale e regolare e con l'impegno nello studio;
- di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni;
- di presentare giustificazione regolare in caso di assenza;

- di partecipare attivamente alla vita della scuola, con spirito democratico, a favore della libertà di pensiero e contro ogni forma di pregiudizio e violenza;
- di rispettare norme e regolamenti della scuola, come anche le decisioni degli organi competenti e le regole della convivenza civile;
- di partecipare alla vita democratica della scuola;
- di contribuire al proficuo uso degli spazi e dei tempi associativi della scuola.

DIVIETI

All'alunno è vietato:

- allontanarsi dalla scuola senza autorizzazione del dirigente (o del sostituto).

Norme disciplinari

- i regolamenti interni delle scuole individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, determinano le misure di carattere educativo, indicano l'organo a cui compete infliggere le sanzioni e stabiliscono il procedimento da seguire per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
- il consiglio di istituto definisce le infrazioni disciplinari con le relative sanzioni (tenendo conto delle proposte formulate dagli organi rappresentativi di docenti e genitori). Dopo che il provvedimento è stato approvato dal consiglio di istituto, esso viene inserito nel regolamento interno e comunicato a tutti gli interessati.
- i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, oltre che al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità.
- la responsabilità disciplinare è personale.
 - nessuno può essere sottoposto a sanzione se prima non ha avuto modo di esprimere le proprie ragioni.
 - il comportamento scorretto non può influire sulla valutazione del profitto delle singole materie ed aree disciplinari.
 - non si può sanzionare la libertà di opinione, espressa correttamente e senza ledere la personalità degli altri.
 - le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre devono tenere conto della situazione personale dello studente. Possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica.
 - l'allontanamento (sospensione) dalla scuola è adottato dal consiglio di classe e può essere inflitto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni. La sospensione può essere disposta se sono stati commessi reati o vi sia pericolo per le persone. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente ed i genitori per preparare il rientro nella comunità. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva, così come descritta dalla famiglia o dallo studente, sconsiglino il rientro a scuola, lo studente anche in corso d'anno può iscriversi ad altra scuola.

- durante le sessioni d'esame le sanzioni per le mancanze disciplinari vengono inflitte dalla commissione d'esame e si applicano anche ai candidati esterni.

RICORSO

Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso; esso può essere presentato da parte degli studenti o dei genitori (se lo studente è minorenne) ad un organo di garanzia interno alla scuola.

REGOLAMENTO DISCIPLINA E ORGANO DI GARANZIA PREMESSA

In base al D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni. I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio,
- comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola,
- rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per se stessi anche a livello formale,
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza. Inoltre, alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio regolamento di disciplina in cui vengano individuati:

a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;

b) le sanzioni relative;

c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse. Inoltre è prevista la costituzione di un Organo di garanzia interno alla scuola, competente a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati. Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola. Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza e ne è consegnata copia a tutti gli studenti della scuola e/o i genitori che ne facciano richiesta.

TITOLO I:

CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE

Art. 1 - Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.



4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 - Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti scorretti;
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta. In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, in premessa richiamato, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni. In presenza dell'irrogazione di una delle seguenti sanzioni, può essere stabilito l'abbassamento del voto di condotta, a discrezione del Consiglio di Classe.

Art. 3 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe

1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne)
2. Disturbo continuo durante le lezioni
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola
4. Violazioni alle norme di sicurezza.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al Dirigente.

Art. 4 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe -

Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni

1. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.
2. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno.
3. Falsificazione di firme.

Art. 5 - Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe -

Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni
4. Alterazione di risultati
5. Gravi scorrettezze



Art. 6 - Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe - Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone

Art. 7 - Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe - Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.

Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Art. 8 - Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 9 - Esami di stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 10 - Conversione delle sanzioni Nei casi previsti dagli artt.4 (comma 2), 5, 6 e 7 del Titolo I il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca; d) attività di volontariato. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.

TITOLO II –

TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

Art. 1 - Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di Classe.

Art. 2 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

Art. 3 - Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di garanzia sotto istituito entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione comminata. L'Organo di garanzia decide sull'impugnativa entro quindici giorni dalla sua presentazione. In caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

Art. 4 - Contro le sanzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva sull'impugnativa secondo la procedura prevista dall'art. 328, comma 4, del T.U. (d.lgs.297/94)

TITOLO III –

ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

-E' costituito presso Il liceo artistico "Ciro Michele Esposito di S.Stefano di Camastra , ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).

-Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

-Le sue funzioni sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare. Il funzionamento dell'O. G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

Il Regolamento di modifica dello Statuto (D.P.R. 235/07) ha meglio definito, anche se non rigidamente, la composizione dell'Organo di Garanzia interno al singolo istituto scolastico. Esso è presieduto dal Dirigente scolastico e, di norma, è così composto:

- per la scuola secondaria di II grado: un docente designato dal consiglio d'istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante dei genitori;
- per la scuola secondaria di I grado: un docente designato dal consiglio di istituto e due rappresentanti eletti dai genitori.

Il comma 3 dell'art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnazione:

la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, già prevista dal D.P.R. 249/98, viene attribuita al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Detto organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, è di norma così composto:

- per la scuola secondaria di II grado: due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, tre docenti e un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale;
- per la scuola secondaria di I grado, in luogo di studenti sono designati altri due genitori.
- I componenti dell' O. G. restano in carica per due anni. Tutti i membri eletti non devono appartenere al Consiglio di Istituto. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire la continuità di funzionamento dell'organo.
- Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità, da un supplente (la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo i membri eletti).
- I genitori e gli studenti componenti dell'O. G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.
- Gli insegnanti componenti dell'O. G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono essi stessi coinvolti.
- Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
- La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

- L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione.
- Ciascuno dei componenti dell'O. G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O. G.
- Le deliberazioni dell'O. G. devono essere adottate da una votazione nella quale non è ammessa l'astensione e il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
- Il verbale della riunione dell'O. G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- L'O. G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento. -Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura sono indicate nel Titolo II del presente regolamento.
- L'organo si riunisce con almeno tre membri di cui uno delle componenti studenti o genitori.

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

- L'O. G. prende in considerazione e si pronuncia relativamente a segnalazioni sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti /insegnanti.
- L'O. G. si riunisce su convocazione del suo Presidente (o del suo sostituto designato).
- Sulla base della segnalazione ricevuta l'O. G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

- Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).
- 1. - Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità.
- Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno in nessun caso accolti.
- Fino al giorno che precede la riunione dell'O. G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
- il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, della preside o di chi sia stato coinvolto o citato.
- Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
- L'organo si riunisce entro i tempi previsti (10 giorni) e alla seduta può essere chiamato a partecipare lo

studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

-Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.

-Le loro testimonianze sono rese a verbale.

-L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

- Deliberazione dell'O.G. viene trasmessa per iscritto al Preside ed esposto di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Preside provvederà ad informare del fatto il Consiglio di classe, tramite il diario di classe. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante fonogramma e/o telegramma, azione finalizzata a definire in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri, nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. - I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. - Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Art.6 – Disposizioni finali

Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è affissa copia all'Albo dell'Istituto e su richiesta viene fornita copia all'atto dell'iscrizione. E' abrogata il capo III del Titolo I r.d. 4 maggio 1925,n°653. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni rientra nella competenza del Consiglio di classe. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che decide in via definitiva.

USO DEI TELEFONI CELLULARI (ai sensi della Direttiva del 30 novembre 2007)

Chi diffonde a scuola immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms - rischia grosso: multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola. Le istituzioni scolastiche autonome hanno il potere nei regolamenti di istituto di inibire o sottoporre a opportune e determinate cautele l'utilizzo di mms, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all'interno dei locali scolastici. Sempre più di frequente accade che immagini e conversazioni di altri studenti, di docenti, di persone che operano all'interno della comunità scolastica siano, a loro insaputa, indebitamente diffuse tramite internet o attraverso scambi reciproci di mms. Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

Informazione e consenso

Il Ministro chiarisce poi che in tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali. In particolare, vengono richiamati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria

acquisizione del consenso dell'interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici.

Sanzioni

L'inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.

USO PERSONALE E LIMITI

Resta ovviamente lecito scattare foto, registrare filmati con il proprio cellulare per uso personale (ad esempio, riprendere una lezione del professore a scopo di studio individuale), ma, anche in questi casi, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy (ad esempio, articolo 10 del codice civile "abuso dell'immagine altrui", o, in riferimento ad altri recenti fatti di cronaca, l'articolo 528 del codice penale "pubblicazioni oscene"). Il Ministro, sulla base della normativa vigente e delle pronunce del Garante, ribadisce che la raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni all'interno delle scuole deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, e che l'immagine altrui può essere utilizzata da parte degli studenti esclusivamente nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento.

I POTERI DELLE SCUOLE

Le istituzioni scolastiche autonome hanno il potere nei regolamenti di istituto di inibire o sottoporre a opportune e determinate cautele l'utilizzo di MMS, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all'interno dei locali della scuola. La violazione della privacy è anche una infrazione disciplinare. Il Ministro ricorda che per Statuto gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. L'utilizzo improprio dei videofonini da parte degli studenti, costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare. Di qui la necessità che tali comportamenti siano sanzionati con rigore e severità dai regolamenti di Istituto.

REGOLAMENTO LIMITE ASSENZE (ai sensi del D.P.R. N.122/2009 ART.14 COMMA 7)

Art.1 Calcolo della percentuale delle assenze

I Docenti segnano sul registro di classe e su quello personale tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario. I Coordinatori di classe riportano su apposito registro le ore di assenze degli alunni e le ore relative alle attività didattiche extrascolastiche (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione ecc.), che saranno tutte conteggiate al termine dell'anno scolastico. Il numero delle ore totali di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico non deve superare il 25% dell'orario complessivo annuale, il mancato conseguimento del limite massimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dello scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Sono calcolate ore di assenza:

- le entrate in ritardo alla 1^a ora di lezione dopo le ore 8,10;
- le uscite anticipate di una o più ore;
- l'astensione dalle lezioni in maniera singola o in massa;
- la non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate.

Pertanto quando nella norma si parla di "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" si deve intendere che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, che rientrano nel curriculum individuale di ciascun allievo.

Quindi occorre calcolare i tre quarti delle ore settimanali previsti dai diversi corsi di studio e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va scrutinato.

MONTE ORE ANNUO Scuola Media annessa 1 CLASSE 32 ore settimanali x 33 settimane = 1056 ore annuali $\frac{3}{4}$ di 1056 = 792 ore totali necessarie per essere scrutinati 1056 - 792 = 264 ore, la soglia da non superare. Fatte salve le deroghe

MONTE ORE ANNUO Scuola Media annessa 2-3 CLASSE 33 ore settimanali x 33 settimane = 1089 ore annuali $\frac{3}{4}$ di 1089 = 816,75 ore totali necessarie per essere scrutinati 1089 - 816,75 = 272,25 ore, la soglia da non superare. Fatte salve le deroghe

Art.2 - Le ore di attività didattica extrascolastica, svolte in orario curricolare (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, stages) vanno regolarmente riportate nel registro di classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Art. 3 - Le ore scolastiche svolte in progetti extracurricolari (Progetti POF, partecipazione attiva ad iniziative organizzate dalla scuola: convegni, manifestazioni, incontri con esperti, ecc; sportello didattico, corsi di recupero), in maniera aggiuntiva alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal Docente referente, costituiscono un bonus per lo studente da portare in riduzione dalle assenze legate alle materie di riferimento.

Art. 4 - Tipologia di assenze ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- Motivi di salute adeguatamente documentati di almeno tre giorni;
- Terapie e/o cure programmate;
- Assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 sulla disabilità ed eventuali successive modificazioni;
- Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; trasferimento della famiglia);
- Uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione sportiva di appartenenza;
- Donazioni di sangue;
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Le assenze per malattia di almeno tre giorni potranno essere ammesse a deroga se certificate dal medico di famiglia o dall'ASP. Le assenze incidono negativamente a meno che, da un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche svolte sia a scuola che a casa regolarmente corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi positivi in ciascuna disciplina. I casi eccezionali non previsti dal presente regolamento, motivati, continuativi e documentati

saranno oggetto di valutazione nei Consigli di Classe a condizione che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata) effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Per l'anno scolastico 2016/2017 il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto, potranno integrare il POF per eventuale aggiornamento dei Progetti e delle Commissioni.



Il Dirigente Scolastico

Prof. Calogero Antoci